



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 08/05/2014

OGGETTO: Emergenza Incendi Aree Incolte e Boschive nel Comune di Paternò.

IL SINDACO

PREMESSO:

-che ai sensi della Legge n. 225 del 24.02.02 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. n. 14 del 31.08.1998 il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile;

-che nella stagione estiva con le alte temperature che generalmente si registrano, normalmente si verificano le condizioni, per favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate, che possono trasformarsi in fenomeni di vere e proprie emergenze di protezione Civile.

-che nel Territorio del Comune di Paternò sono presenti, in prossimità di aree aperte ad uso pubblico e /o confinanti con strade pubbliche, terreni incolti ed infestati da sterpaglia ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco.

CONSIDERATO CHE: occorre porre in essere iniziative volte a prevenire eventi calamitosi di incendi, capaci di trasformarsi in pericolo per la pubblica incolumità.

VISTO: l'art. 33 della L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 inerente la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

VISTE: le leggi Nazionali e Regionali in materia;

VISTI: gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P;

VISTA la Legge n. 353/2000 come recepita dalla L.R. n. 14/06;

ORDINA

A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, **nel periodo compreso dall' 1 Giugno 2014 al 15 Ottobre 2014**, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché l'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Nei terreni coltivati a seminativo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafulmine sopra citati.

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

Si informa che **la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi** (paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale) direttamente in loco **si configura**, alla luce di quanto emerge dall'art.13 del D.L. n. 205 del 03/12/2010 che recepisce la direttiva n. 2008/98/CE, **come illecito smaltimento dei rifiuti**, perseguibile ai sensi dell'art. 256 del D.L. n. 152/2006 il quale punisce l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, stabilendo che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6 ;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

I comandi militari, **durante il periodo compreso tra l'1 Giugno e il 15 Ottobre** dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S..

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n.16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689, con provvedimento del Sindaco.

VIETA

Per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dall' 1 Giugno al 15 Ottobre è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o a beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunciati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari dei fondi verrà attuato il potere sostitutivo della Amministrazione Comunale ,realizzando la pulizia dei terreni e/o campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici ai proprietari inadempienti.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune così come previsto dalla normativa vigente e rimarrà affissa per tutto il periodo della sua validità.

La stessa verrà inoltre pubblicata, per l'intero periodo, sul sito del Comune di Paternò:
www.comune.paterno.ct.it

Il Comando di Polizia Municipale, il Responsabile del Servizio 20° Ecologia e il Responsabile del Servizio 9° Servizi tecnici lavori pubblici, cui la presente viene notificata, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa:

Alla Prefettura di Catania;

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Paternò;

Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, Catania;

All'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Catania;

Al Dipartimento di Protezione Civile Sicilia Orientale - S.Agata Li Battiati – Catania;

Dalla Residenza Municipale, li

F.to IL SINDACO
Prof. Mauro Mangano